



CITTÀ DI POTENZA

N. 96 /2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER MANIFESTAZIONI PARCO FLUVIALE DEL BASENTO “ESTATE IN CITTA” 2019

IL SINDACO

PREMESSO

che, nell'ambito della programmazione dell'”Estate in città” 2019, sono previste numerose manifestazioni di somministrazione ed intrattenimento temporaneo, gestite dalle Associazioni che hanno partecipato all' Avviso pubblico dell'Ufficio cultura dell'U.D. SERVIZI ALLA PERSONA di questo comune, che hanno avuto inizio dal 16 giugno u.s. e si protrarranno sino al 30 settembre p.v.;

CONSIDERATO

che l'afflusso di utenza, durante le manifestazioni, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocimento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

SENTITI

gli uffici comunali interessati per competenza;

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione delle manifestazioni culturali ricreative musicali ed enogastronomiche previste nel Parco Fluviale Del Basento, disporre, per gli operatori anche non professionali che effettuano la somministrazione temporanea in occasione delle predette manifestazioni, il divieto di somministrazione e vendita di superalcolici, nonché il divieto di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica, dalla data di notifica del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2019;

RITENUTO,

opportuno notificare il presente provvedimento, alle Associazioni autorizzate che segnalano la somministrazione temporanea al Suap, mediante invio tramite la stessa piattaforma che ha acquisito la scia per la somministrazione temporanea;

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

1. è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni previste dal cartellone “Estate in città” 2019, all'interno del Parco Fluviale Del Basento dal 16 giugno al 30 settembre 2019, agli operatori anche non professionali che esercitano la somministrazione temporanea, somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche per tutta la durata delle manifestazioni, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e fino al 30 settembre 2019;

2. è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni previste dal cartellone” Estate in città “ 2019, all'interno del Parco Fluviale Del Basento dal 16 giugno al 30 settembre 2019, agli operatori anche non professionali che esercitano la somministrazione temporanea, somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente

utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, per tutta la durata delle manifestazioni, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e fino al 30 settembre 2019;

3. il presente provvedimento deve essere notificato dall'Ufficio Suap alle Associazioni, che hanno segnalato o segnaleranno la somministrazione temporanea, in occasione delle predette manifestazioni e che ne assumono la responsabilità, tramite la piattaforma informatica acquisitiva della pratiche di somministrazione temporanea.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD. "ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA

L'Ufficio SUAP, provvederà alla notifica via p.ec., con le modalità indicate al punto 3 del dispositivo del presente provvedimento, agli organizzatori degli eventi di somministrazione temporanea.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 11 luglio 2019

*IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)*